



DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori TESEI, ROMEO, CANDURA, FUSCO, Ostellari, PEPE, Emanuele PELLEGRINI, PILLON, ARRIGONI, AUGUSSORI, BAGNAI, BARBARO, BERGESIO, BONFRISCO, BORGHESI, Simone BOSSI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, CALDEROLI, CAMPARI, CANTÙ, CASOLATI, DE VECCHIS, FAGGI, FERRERO, FREGOLENT, IWobi, MARIN, MARTI, MONTANI, NISINI, PAZZAGLINI, PERGREFFI, PIANASSO, PIROVANO, Pietro PISANI, PITTONI, PIZZOL, PUCCIARELLI, RIPAMONTI, RIVOLTA, RUFA, SAPONARA, SAVIANE, SBRANA, SIRI, SOLINAS, TOSATO, VALLARDI, VESCOVI e ZULIANI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 18 GIUGNO 2019

Modifiche al codice penale militare di pace, concernenti la disciplina di alcune fattispecie di reato militare

ONOREVOLI SENATORI. – Da troppo tempo la legge penale militare richiede una profonda opera di ammodernamento che consenta, da un lato, di costruire un efficace microsistema sanzionatorio posto a tutela degli interessi militari e, dall’altro, di distribuire la giurisdizione penale tra organi ordinari e organi speciali secondo criteri di razionalità e di efficienza. Entrambi gli obiettivi si possono raggiungere, nelle more di una riforma organica, infittendo il novero dei reati militari, sulla base di criteri ragionevoli che segnalino la presenza nel fatto di prevalenti profili di offesa a interessi militari.

Riteniamo che tale opera di accurata e selettiva «militarizzazione» permetta di superare adeguatamente quantomeno i più evidenti aspetti critici dell’attuale assetto sostanziale e processuale della materia, scongiurando il permanere di una irrazionale disciplina che assegna ad esempio al giudice militare l’omicidio tra militari per ragioni di servizio o di disciplina ma solo se il reo e la vittima rivestono un grado diverso, il furto in luogo militare ma non la rapina o l’estorsione, la truffa a danno di un militare ma non la frode informatica, le lesioni dolose ma non la violenza privata o la violenza sessuale né le lesioni colpose.

La soluzione che si prospetta con il presente disegno di legge non contempla un’effettiva dilatazione dell’area complessiva del penalmente rilevante, poiché la «militarizzazione» avviene su una materia già pressoché interamente corrispondente a quella coperta da reati comuni, né comporta inasprimenti sanzionatori, essendo le pene comminate calibrate su quelle oggi previste per le correlate figure comuni. In materia di pene si è, peraltro, confermata la tradizio-

nale scelta, operata nel testo originario del codice penale militare di pace, di escludere a carico dei militari le pene pecuniarie come pene principali, non per ragioni di principio – verosimilmente inesistenti – ma per la coerenza sistematica che impone un intervento novellistico.

Una riflessione sulla legittimità della pena pecunaria come pena principale anche per i reati militari, infatti, potrà essere più compiutamente svolta in occasione di una futura riforma organica.

Reati militari contro l’amministrazione militare

I reati militari contro l’amministrazione militare, configurati in modo da formare un quadro omogeneo e razionale, replicano tendenzialmente la struttura dei corrispondenti reati comuni e si profilano come specifiche violazioni dei doveri e delle prerogative implicati dalla qualifica di incaricato di funzioni amministrative o di comando.

In relazione a tale qualifica soggettiva, si è ritenuto opportuno specificarne il contenuto alla luce delle peculiari connotazioni dell’ordinamento militare e in considerazione della circostanza che alcuni appartenenti alle Forze armate svolgono altresì ulteriori funzioni istituzionali.

Con riguardo al reato di peculato militare, si è ritenuto di riformularne la struttura, adeguandola al reato comune, incorporandovi la figura della malversazione e ricomprensendo la specifica figura del peculato d’uso. Nella nuova formula strutturale assume rilievo decisivo il requisito del possesso o della disponibilità in ragione delle funzioni esercitate, senza che rilevi in modo decisivo il profilo

della formale titolarità del bene oggetto di appropriazione.

Del pari si è provveduto ad uniformare la sanzione di tale reato a quella prevista dal corrispondente reato comune, così rimuovendo l'anomalia di una sanzione edittale decisamente incongrua rispetto alla reale offensività del reato e decisamente inferiore a quella del corrispondente, e identico sul piano della struttura e dell'offesa, peculato comune.

Complementare a tale previsione risulta quella del peculato del finanziere, che appare correlato ad un presupposto più ampio di quello consistente nel possesso o nell'autonoma disponibilità del bene.

In relazione alle previsioni sul peculato si è inoltre provveduto ad isolare, facendone oggetto di una previsione autonoma, la fattispecie del peculato d'uso.

Le ulteriori norme incriminatrici si pongono di ampliare il catalogo dei fatti offensivi dell'amministrazione militare e comprendono condotte, nella quasi totalità già previste del codice penale comune, di uso distorto della funzione militare o di abuso della qualità di incaricato di funzioni amministrative o di comando. In tale ambito si è ritenuto di inserire anche la previsione di cui all'articolo 215-*quater* (arbitraria utilizzazione di prestazioni lavorative), in conformità a quanto previsto dall'articolo 78 della legge n. 121 del 1981 per gli appartenenti alla Polizia di Stato.

Per quanto concerne i reati a struttura bilaterale (corruzione e induzione indebita), si è ritenuto di formularli, con un appropriato riferimento alle corrispondenti norme del codice comune, in un'unica previsione, con l'aggiunta del requisito dello svolgimento di atti di concreto esercizio della funzione militare o correlati a tale funzione. Resta inteso che per i concorrenti estranei alle Forze armate trova applicazione, con la sola variante dell'organo giurisdizionale competente, la previsione del primo comma del-

l'articolo 14 del codice penale militare di pace.

Si è ritenuto altresì di estendere ai pertinenti reati militari contro l'amministrazione militare le disposizioni previste dall'articolo 323-*ter* del codice penale (causa di non punibilità) e dall'articolo 9, comma 1, lettera *a*, della legge 16 marzo 2006, n. 146 (operazioni sotto copertura).

Infine si è operato un raccordo tra la sanzione accessoria comune dell'interdizione dai pubblici uffici e quelle militari della rimozione e degradazione e si è estesa ai reati contro l'amministrazione militare la complessa normativa in tema di confisca e riparazione pecuniaria.

Reati contro l'amministrazione della giustizia militare

Si è provveduto ad introdurre quei reati che presentino un profilo offensivo direttamente incidente sull'esercizio della giurisdizione militare, a partire dal momento dell'acquisizione della notizia di reato e fino alla definitiva chiusura del procedimento penale.

Anche per tali reati si è prevista una clausola finale che assicura la estensione ai fatti in essi preveduti delle fattispecie di non punibilità previste dal codice penale comune (articoli 376 e 384).

Reati militari di falso

I reati militari di falso ricalcano i più frequenti reati comuni aventi ad oggetto atti e documenti, allorché commessi da militari con riflesso sulla funzione o sul servizio, sia nella prospettiva della particolare qualifica del soggetto attivo, sia in quella dell'impiego dell'atto falso. Il loro inserimento nel novero dei reati militari consente di evitare la duplicità dei procedimenti nei casi frequenti in cui la realizzazione dei falsi documenti o delle false dichiarazioni è strumentale alla realizzazione di reati contro l'amministrazione militare.

Reati militari contro la persona

Anche i reati contro la persona hanno richiesto una razionale integrazione rispetto alle figure di corrispondenti reati comuni selezionate nel testo originario del codice, quando comunque la « militarizzazione » dei reati comuni era assicurata dalla clausola generale dell'articolo 264 del codice penale militare di pace. Sono state inserite tutte le figure di omicidio, la lesione personale colposa, la violenza privata, la violenza sessuale, gli atti persecutori. In particolare, le fattispecie colpose riporteranno nell'ambito della giurisdizione militare tutti gli infortuni che si verificano in servizio per l'uso improprio di armi e mezzi pericolosi, mentre la « militarizzazione » della violenza sessuale assicura tutela specifica a fronte di un fenomeno criminoso pernicioso, legato all'ingresso delle donne nelle Forze armate. E' poi previsto, nell'articolo 229-sexies, un ragionevole criterio aggiuntivo di « militarizzazione » di tutti i reati militari contro la persona di natura oggettiva, che diventa applicabile anche ai reati militari già presenti

nel codice: in tale caso la doverosa razionalizzazione opera nel senso di restringere la giurisdizione militare, perché non risponde a ragionevolezza considerare offensivo di interessi militari un fatto contro la persona solo in quanto commesso da un militare contro altro militare per ragioni o in contesti che nulla hanno a che vedere con il servizio o la disciplina militare.

Il novero dei *reati contro il patrimonio* è stato completato con l'inserimento delle figure della rapina, dell'estorsione e della frode informatica, con l'impiego di precisi criteri oggettivi che esprimono la prevalente natura militare dell'interesse offeso e giustificano l'attrazione del procedimento da parte della giurisdizione militare.

La disposizione finale contiene abrogazioni di norme incriminatrici che riguardano figure obsolete o sprovviste di sufficiente offensività rispetto agli attuali parametri di legittimazione penale. Il cosiddetto peculato del finanziere è ora previsto, per la parte ancora meritevole di speciale incriminazione, come ipotesi particolare di peculato militare.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. L'articolo 215 del codice penale militare di pace è sostituito dal seguente:

« Art. 215. – (*Peculato militare*) – Il militare incaricato di funzioni amministrative o di comando che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di denaro o di altra cosa mobile altrui, se ne appropria, è punito con la reclusione da quattro anni a dieci anni e sei mesi.

Si applica la pena della reclusione militare da sei mesi a tre anni quando il colpevole ha agito al solo scopo di fare uso momentaneo della cosa e questa, dopo l'uso momentaneo, è stata immediatamente restituita ».

2. Dopo l'articolo 215 del codice penale militare di pace sono inseriti i seguenti:

« Art. 215-bis. – (*Peculato del militare della Guardia di finanza*) – Soggiace alle pene stabilite nell'articolo 215 il militare della Guardia di finanza che commetta i fatti ivi previsti su valori o generi di cui abbia, per ragione del suo ufficio o servizio, la custodia o su cui eserciti la sorveglianza.

Art. 215-ter. – (*Collusione del militare della Guardia di finanza*) – Il militare della Guardia di finanza che, nello svolgimento o a causa delle funzioni o del servizio, collude con estranei allo scopo di frodare gli interessi pubblici finanziari è punito con le pene stabilite nel primo comma dell'articolo 215.

Art. 215-quater. – (*Arbitraria utilizzazione di prestazioni lavorative*) – Salvo che

il fatto costituisca più grave reato, il militare incaricato di funzioni amministrative o di comando che utilizza arbitrariamente le prestazioni lavorative di personale appartenente alle Forze armate, in contrasto con i compiti di istituto, al fine di realizzare un ingiusto profitto per sé o per altri, è punito con 1a reclusione militare fino a due anni ».

3. L'articolo 216 del codice penale militare di pace è sostituito dal seguente:

« Art. 216. – (*Abuso ed omissione nell'esercizio della funzione militare*) – Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il militare incaricato di funzioni amministrative o di comando che, nell'esercizio dei compiti inerenti alle predette funzioni, commette uno dei fatti previsti dagli articoli 323 e 328 del codice penale soggiace alle pene ivi stabilite, sostituita alla reclusione la reclusione militare per uguale durata.

La pena è aumentata, ai sensi dell'articolo 323, secondo comma, del codice penale, nei casi in cui il vantaggio o il danno hanno un carattere di rilevante entità ».

4. L'articolo 219 del codice penale militare di pace è sostituito dal seguente:

« Art. 219. – (*Pena accessoria*) – Fermo quanto previsto dall'articolo 219-*undecies*, la condanna per alcuno dei reati previsti dagli articoli 215, primo comma, 215-*bis*, limitatamente alle ipotesi di cui al primo comma dell'articolo 215, e 215-*ter*, quando non ne derivi la degradazione, importa la rimozione ».

5. Nel capo I del titolo IV del libro secondo del codice penale militare di pace, dopo l'articolo 219 sono aggiunti i seguenti:

« Art. 219-*bis*. – (*Concussione militare*) – Il militare incaricato di funzioni amministrative o di comando che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, commette il fatto previsto dall'articolo 317 del codice

penale nei confronti di altro militare è punito con la pena ivi stabilita.

Art. 219-ter. – (*Induzione indebita militare*)

– Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il militare incaricato di funzioni amministrative o di comando che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, commette il fatto previsto dall'articolo 319-quater, primo comma, del codice penale nei confronti di altro militare è punito con la pena ivi stabilita.

Nei casi previsti dal primo comma, si applica la pena della reclusione militare fino a tre anni al militare che dà o promette al militare incaricato di funzioni amministrative o di comando denaro o altra utilità.

Art. 219-quater. – (*Corruzione militare*) –

Il militare incaricato di funzioni amministrative o di comando che, per l'esercizio o nell'esercizio di tali funzioni, commette uno dei fatti previsti dagli articoli 318 e 319 del codice penale, è punito con le pene rispettivamente ivi stabilite.

Se i fatti di cui al comma precedente sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo penale dinanzi all'autorità giudiziaria militare, si applicano le pene previste dall'articolo 319-ter del codice penale.

Le pene previste nei commi precedenti si applicano anche al militare che dà o promette al militare incaricato di funzioni amministrative o di comando denaro o altra utilità.

Art. 219-quinquies. – (*Istigazione alla corruzione militare*) – Il militare incaricato di funzioni amministrative o di comando che sollecita una promessa o dazione di denaro o altra utilità per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri o per l'omissione o il ritardo di un atto del suo ufficio è punito, qualora la sollecitazione non sia accettata, con le pene previste nell'articolo 219-quater, primo comma.

Alla stessa pena soggiace il militare che offre o promette ad un militare incaricato di

funzioni amministrative o di comando denaro o altra utilità per le finalità di cui al comma precedente, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata.

Art. 219-sexies. – (*Traffico di influenze illecite*) – Il militare che, fuori dei casi di concorso nei reati previsti dall'articolo 219-quater, sfruttando o vantando relazioni esistenti o asserte con un militare incaricato di funzioni amministrative o di comando, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità, come prezzo della propria mediazione illecita verso il militare incaricato di funzioni amministrative o di comando ovvero per remunerarlo, in relazione all'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, è punito con la reclusione militare da un anno a quattro anni e sei mesi.

La stessa pena si applica al militare che indebitamente dà o promette al militare incaricato di funzioni amministrative o di comando denaro o altra utilità.

La pena è aumentata se il militare è titolare di funzioni amministrative o di comando o il fatto è commesso in relazione all'esercizio delle funzioni giudiziarie militari.

Art. 219-septies. – (*Circostanze aggravanti*) – Le pene previste dagli articoli da 219-bis a 219-sexies sono aumentate se i fatti sono commessi in relazione ad un procedimento per la selezione e l'arruolamento nelle Forze armate, nell'Arma dei carabinieri e nel Corpo della guardia di finanza.

Art. 219-octies. – (*Circostanze attenuanti*) – Se i fatti di cui agli articoli da 215 a 219-sexies sono di particolare tenuità, la pena è diminuita.

Art. 219-novies. – (*Causa di non punibilità*) – A chi abbia commesso taluno dei fatti previsti dall'articolo 219-quater si applica la disposizione di cui all'articolo 323-ter del codice penale.

Art. 219-decies. – (Operazioni sotto copertura) – Ai fatti previsti dagli articoli da 219-bis a 219-sexies si applica la disposizione di cui all'articolo 9, comma 1, lettera a), della legge 16 marzo 2006, n. 146.

Art. 219-undecies. – (Pene accessorie) – La condanna per i reati previsti dagli articoli 215, primo comma, 215-bis, limitatamente alle ipotesi di cui al primo comma dell'articolo 215, 215-ter e da 219-bis a 219-sexies comporta l'interdizione perpetua dai pubblici uffici.

Quando ricorre la circostanza attenuante prevista dal secondo comma dell'articolo 323-bis del codice penale, si applica la pena dell'interdizione dai pubblici uffici per una durata non inferiore a un anno né superiore a sette anni.

La condanna per i reati previsti dai commi precedenti, quando non ne derivi la degradazione, importa la rimozione,

Art. 219-duodecies. – (Confisca e riparazione pecuniaria) – Nel caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per uno dei reati previsti dagli articoli da 215 a 219-sexies, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 322-ter del codice penale.

Nel caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per uno dei reati previsti dagli articoli 215, primo comma, 215-bis, limitatamente alle ipotesi di cui al primo comma dell'articolo 215, 215-ter, 219-bis, 219-ter, primo comma, e da 219-quater a 219-sexies, si applica la disposizione di cui all'articolo 322-quater del codice penale.

Nel caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per uno dei reati previsti agli articoli 215, primo comma, 215-bis, limitatamente alle ipotesi di cui al primo comma dell'arti-

colo 215, 215-*ter*, 219-*bis*, 219-*ter*, primo comma, e da 219-*quater* a 219-*sexies*, il giudice può disporre che la sospensione condizionale della pena non estenda i suoi effetti alla pena accessoria della interdizione perpetua dai pubblici uffici.

Nei procedimenti per i reati di cui al comma precedente si applica la previsione di cui all'articolo 444, comma 3-*bis*, del codice di procedura penale.

Art. 219-*terdecies*. – (*Nozione di militare incaricato di funzioni amministrative o di comando*) – Agli effetti della legge penale militare sono incaricati di funzioni amministrative o di comando:

- 1) i militari che rivestono un grado di ufficiale e di sottufficiale;
- 2) i militari appartenenti all'Arma dei carabinieri e al Corpo della guardia di finanza;
- 3) i militari che esercitano funzioni di comando, a norma di legge o di regolamento;
- 4) i militari che non rientrano nelle definizioni di cui ai numeri 1), 2) e 3) e che, per la particolare attività in concreto svolta, rivestono la qualifica di pubblici ufficiali o di incaricati di pubblico servizio ».

Art. 2.

1. Dopo il capo I del titolo IV del libro secondo del codice penale militare di pace è inserito il seguente:

« CAPO I-BIS

REATI CONTRO L'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA MILITARE

Art. 219-*quaterdecies*. – (*Omissa denuncia di reato militare*) – L'ufficiale di polizia giudiziaria militare che omette o ritarda di denunciare all'autorità giudiziaria militare, o

ad un'altra autorità che a quella abbia obbligo di riferirne, un reato militare di cui ha avuto notizia nell'esercizio o a causa delle sue funzioni è punito con la reclusione militare fino ad un anno.

La stessa pena si applica se il fatto è commesso da militare con funzioni amministrative o di comando.

Art. 219-quinquiesdecies. – (*Simulazione di reato militare*) – Il militare che, con denuncia, richiesta o istanza, anche se anonima o sotto falso nome, diretta all'autorità giudiziaria militare o ad un'altra autorità che a quella abbia obbligo di riferirne, afferma falsamente essere avvenuto un reato militare o simula le tracce di un reato militare, in modo che si possa iniziare un procedimento penale per accertarlo, è punito con la reclusione militare da uno a tre anni.

La pena è ridotta se il fatto concerne un reato militare procedibile a richiesta.

Art. 219-sexiesdecies. – (*Calunnia e autocalunnia militare*) – Il militare che, con denuncia, richiesta o istanza, anche se anonima o sotto falso nome, diretta all'autorità giudiziaria militare o ad un'altra autorità che a quella abbia obbligo di riferirne, incolpa di un reato militare un militare che egli sa innocente o simula a suo carico le tracce di un reato militare è punito con la reclusione da due a sei anni.

Si applicano le disposizioni di cui ai commi secondo e terzo dell'articolo 368 del codice penale.

Si applica la pena della reclusione militare da uno a tre anni, se il militare incolpa se stesso di un reato militare che egli sa non avvenuto o commesso da altri militari.

Art. 219-septiesdecies. – (*Falsità dichiarative in procedimento penale militare*) – Il militare che, nel corso di un procedimento dinanzi all'autorità giudiziaria militare, commette uno dei fatti di cui agli articoli 371-bis, 371-ter e 374, primo comma, del codice

penale è punito con le pene ivi stabilite. Il militare che, deponendo come teste innanzi all'autorità giudiziaria militare, commette il fatto previsto dall'articolo 372 del codice penale è punito con le pene rispettivamente ivi stabilite.

Ai reati previsti dai commi precedenti si applicano le circostanze aggravanti di cui all'articolo 383-bis del codice penale.

Art. 219-duodevices. – (*Intralcio alla giustizia militare*) – Il militare che offre o promette denaro o altra utilità alla persona chiamata a rendere dichiarazioni davanti all'autorità giudiziaria militare o richiesta di rilasciare dichiarazioni dal difensore nell'ambito delle investigazioni difensive relative a reato militare, per indurla a commettere i delitti di cui agli articoli 371-bis, 371-ter e 372 del codice penale è punito, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata o la falsità dichiarativa non sia commessa, con le pene rispettivamente ivi stabilite, ridotte dalla metà ai due terzi.

La riduzione di pena disposta ai sensi del comma precedente è fino a un terzo se il militare, per le finalità ivi indicate e sempre che tali finalità non siano realizzate, usa violenza o minaccia.

Art. 219-undevices. – (*Favoreggimento di reati militari*) – Il militare che, dopo che fu commesso un reato militare, aiuta altro militare a eludere le investigazioni dell'autorità militare o a sottrarsi alle ricerche da questa effettuate è punito con la reclusione militare fino a quattro anni.

Il militare che, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dall'articolo 237 del presente codice e dagli articoli 648-bis e 648-ter del codice penale, aiuta taluno ad assicurare il prodotto o il profitto o il prezzo di un reato militare è punito con la reclusione fino a cinque anni.

Nei casi previsti dai commi precedenti si applica la disposizione di cui all'ultimo comma dell'articolo 376 del codice penale.

Art. 219-vicies. – (*Ritrattazione e casi di non punibilità*) – Nei casi previsti dagli articoli 219-septiesdecies e 219-undevicies, primo comma, il colpevole non è punibile se, nel procedimento penale militare in cui ha prestato il suo ufficio o reso le sue dichiarazioni, ritratta il falso e manifesta il vero non oltre la chiusura del dibattimento.

Nei casi previsti dagli articoli 219-quaterdecies, 219-sexiesdecies, terzo comma, 219-septiesdecies e 219-undevicies, primo comma, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 384, primo e secondo comma, del codice penale ».

Art. 3.

1. Nel capo II del titolo IV del libro secondo del codice penale militare di pace, dopo l'articolo 221 sono aggiunti i seguenti:

« Art. 221-bis. – (*Falsità in atti pubblici connessi alla funzione militare*) – Il militare incaricato di funzioni amministrative o di comando che commette uno dei fatti di cui agli articoli 476, 477, 478, 479, 480 e 487 del codice penale è punito con le pene ivi rispettivamente stabilite.

Art. 221-ter. – (*Falsa attestazione o dichiarazione a un militare incaricato di funzioni amministrative o di comando*) – Il militare che dichiara o attesta falsamente ad un altro militare incaricato di funzioni amministrative o di comando l'identità, lo stato o altre qualità della propria o dell'altrui persona è punito con le pene stabilite nell'articolo 495, primo e secondo comma, del codice penale.

Il militare che attesta falsamente ad un altro militare incaricato di funzioni amministrative o di comando, in un atto pubblico, fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità, è punito con la reclusione militare fino a due anni.

Art. 221-quater. – (*Falsità in atti commessa dal militare*) – Il militare che, per eseguire od occultare un reato militare, commette uno dei fatti previsti nel libro secondo, titolo VII, capo III, del codice penale e nell'articolo 221-bis del presente codice è punito con le pene ivi rispettivamente stabilite.

Il militare che, fuori del caso indicato nel comma precedente, commette uno dei fatti previsti negli articoli 476, 477 e 478 del codice penale è punito con le pene ivi rispettivamente stabilite, ridotte di un terzo ».

Art. 4.

1. Dopo l'articolo 225 del codice penale militare di pace sono inseriti i seguenti:

« Art. 225-bis. – (*Omicidio*) – Il militare che cagiona la morte di altro militare è punito con la reclusione non inferiore ad anni ventuno.

Si applica la pena dell'ergastolo se ricorre alcuna delle circostanze di cui agli articoli 576 e 577 del codice penale, o se il fatto è commesso contro il comandante di Corpo o di ente superiore.

Art. 225-ter. – (*Omicidio preterintenzionale*) – Il militare che, con atti diretti a commettere uno dei delitti di cui agli articoli 222 e 223, cagiona la morte di un altro militare è punito con la reclusione da dieci a diciotto anni.

Si applicano le circostanze di cui all'articolo 225.

Art. 225-quater. – (*Omicidio colposo*) – Il militare che cagiona per colpa la morte di un altro militare è punito con la reclusione militare da sei mesi a cinque anni.

Se il fatto è commesso con violazione delle norme o delle consegne per la prevenzione degli infortuni in servizio o con violazione delle norme sulla circolazione stra-

dale, la pena è della reclusione da due a sette anni.

Art. 225-*quinquies*. – (*Lesione personale colposa*) – Il militare che cagiona ad altro militare per colpa una lesione personale è punito con la reclusione militare fino a tre mesi.

Se la lesione è grave la pena è della reclusione militare da uno a sei mesi; se è gravissima, la pena è della reclusione militare da tre mesi a due anni.

Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi con violazione delle norme o delle consegne per la prevenzione degli infortuni in servizio, la pena per le lesioni gravi è della reclusione militare da tre mesi a un anno e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione militare da uno a tre anni ».

Art. 5.

1. Nel capo III del titolo IV del libro secondo del codice penale militare di pace, dopo l'articolo 229 sono aggiunti i seguenti:

« Art. 229-*bis*. – (*Violenza privata*) – Il militare che, con violenza o minaccia, costringe altro militare a fare, tollerare od omettere qualche cosa è punito con la reclusione militare fino a quattro anni.

La pena è aumentata se la violenza o la minaccia è commessa con armi, o da persona travisata, o da più militari riuniti, o con scritto anonimo, o in modo simbolico.

Art. 229-*ter*. – (*Violenza o minaccia per costringere a commettere un reato militare*) – Il militare che usa violenza o minaccia per costringere o determinare un altro militare a commettere un fatto costituente reato militare è punito con la reclusione militare da uno a cinque anni.

La pena è aumentata se concorrono le condizioni previste dall'articolo 339 del codice penale.

Art. 229-*quater*. – (*Violenza sessuale*) –

Il militare che commette uno dei fatti di cui agli articoli 609-*bis*, 609-*ter* e 609-*octies* del codice penale nei confronti di un altro militare è punito con le pene ivi rispettivamente stabilite.

Nei casi di minore gravità la pena è diminuita fino ai due terzi.

Art. 229-*quinquies*. – (*Atti persecutori*)

– Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione militare da sei mesi a cinque anni il militare che, con condotte reiterate, minaccia o molesta altro militare in modo da cagionare un perdurante e grave stato di ansia o di paura ovvero da ingenerare un fondato timore per l'incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva ovvero da costringere lo stesso ad alterare le proprie abitudini di vita.

Art. 229-*sexies*. – (*Condizioni di applicabilità*) – Le disposizioni del presente capo si applicano se il fatto è commesso nello svolgimento di un servizio militare o per cause attinenti al servizio o alla disciplina militare, o in luogo militare ».

Art. 6.

1. Nel capo IV del titolo IV del libro secondo del codice penale militare di pace, dopo l'articolo 237 sono aggiunti i seguenti:

« Art. 237-*bis*. – (*Frode informatica*) – Il militare che, nell'esercizio o a causa del servizio prestato, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con danno di altro militare o dell'amministrazione militare è punito con la reclusione militare da sei mesi a tre anni.

La pena è della reclusione militare da uno a cinque anni se ricorre una delle circostanze previste dal numero 1) del secondo comma dell'articolo 234, ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema.

La pena è della reclusione militare da due a sei anni se il fatto è commesso con furto o indebito utilizzo dell'identità digitale in danno di uno o più soggetti.

Art. 237-ter. – (*Indebito utilizzo e falsificazione di carte di credito, di pagamento e documenti analoghi*) – Il militare che, dopo averle sottratte in luogo militare o nell'esercizio o a causa del servizio prestato, indebitamente utilizza, non essendone titolare, carte di credito o di pagamento, o qualsiasi altro documento analogo che abiliti al prelievo di denaro contante o all'acquisto di beni o alla prestazione di servizi, in danno di altro militare o dell'amministrazione militare, è punito con la reclusione militare da uno a cinque anni.

Alla stessa pena soggiace il militare che, con danno di altro militare o dell'amministrazione militare, falsifica o altera carte di credito o di pagamento o qualsiasi altro documento analogo che abiliti al prelievo di denaro contante o all'acquisto di beni o alla prestazione di servizi, ovvero possiede, cede o acquisisce tali carte o documenti di provenienza illecita o comunque falsificati o alterati, nonché ordini di pagamento prodotti con essi.

Art. 237-quater. – (*Rapina militare*) – Il militare che, in luogo militare, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, mediante violenza alla persona o minaccia, si impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola ad altro militare che la detiene, è punito con la reclusione da quattro a dieci anni.

Alla stessa pena soggiace il militare che adopera violenza o minaccia immediatamente dopo la sottrazione, per assicurare a sé o ad altri il possesso della cosa sottratta, o per procurare a sé o ad altri l'impunità.

La pena è della reclusione da cinque a venti anni:

1) se la violenza o minaccia è commessa con armi, o da persona travisata, o da più militari riuniti;

2) se la violenza consiste nel porre taluno in stato di incapacità di volere o di agire;

3) se il fatto è commesso nei confronti di militare che abbia appena fruito dei servizi di istituti di credito, uffici postali o sportelli automatici adibiti al prelievo di denaro.

Se concorrono due o più delle circostanze di cui al terzo comma del presente articolo, ovvero se una di tali circostanze concorre con altra fra quelle indicate nell'articolo 47 del presente codice e nell'articolo 61 del codice penale, la pena è della reclusione da sei a venti anni.

Art. 237-*quinquies*. – (*Estorsione*) – Il militare che, nello svolgimento o a causa del servizio militare ovvero in luogo militare, mediante violenza o minaccia, costringendo altro militare a fare o ad omettere qualche cosa, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno è punito con la reclusione da cinque a dieci anni.

La pena è della reclusione da sette a venti anni, se concorre taluna delle circostanze indicate nel terzo comma dell'articolo 237-*quater*.

Si applica la disposizione di cui all'articolo 9, comma 1, lettera *a*), della legge 16 marzo 2006, n. 146 ».

Art. 7.

1. Gli articoli 170, 182, 184, 217 e 225, secondo comma, del codice penale militare di pace sono abrogati.

2. Gli articoli da 200 a 210 del codice penale militare di pace sono abrogati.

3. L'articolo 3 della legge 9 dicembre 1941, n. 1383, è abrogato.

€ 2,00